



CH-3003 Berna, UFSP

Alle autorità cantonali competenti per l'esecuzione
della legge sulle epidemie

N° del fascicolo:

Ns. riferimento: CAM/TOS
Liebefeld, 31 marzo 2022

Nota: la presente direttiva ai Cantoni sostituisce quella del 21 agosto 2021

Direttiva dell'UFSP ai Cantoni del 31 marzo 2022 Rilevazione dei dati relativi ai test mirati e ripetuti

I. Scopo della direttiva / contesto

La direttiva serve alla rilevazione dei dati relativi allo stato dei test mirati e ripetuti. Questi dati devono essere rilevati al di fuori del sistema di dichiarazione per le malattie infettive a dichiarazione obbligatoria, in quanto non soggetti all'obbligo di dichiarazione. Per ottenere una panoramica dei test mirati e ripetuti è dunque necessaria la rilevazione dei dati da parte dei Cantoni in aggiunta all'usuale «obbligo di dichiarazione» di medici, laboratori e farmacie.

Solo i test nell'ambito dei test orientati ai sintomi e ai casi sono soggetti all'obbligo di dichiarazione¹. Con ciò si intendono i test effettuati su persone sintomatiche e tra i contatti di casi confermati. Non sono invece soggetti all'obbligo di dichiarazione i risultati di analisi di biologia molecolare aggregate né i risultati di test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale effettuati al di fuori dei test orientati ai sintomi e ai casi (test mirati e ripetuti e test singoli preventivi). I dati sull'estensione dei test mirati e ripetuti devono pertanto essere rilevati dai Cantoni.

Per garantire una procedura comune e l'esecuzione uniforme, è necessario ai fini dell'analisi di economicità, adeguatezza ed efficacia della strategia di test ricevere dai Cantoni i dati relativi allo svolgimento dei test mirati e ripetuti, che permettano di valutare ed eventualmente adattare e migliorare di conseguenza la strategia di test.

II. Basi legali concernenti il coordinamento dell'esecuzione

Secondo l'articolo 77 LEp, la Confederazione vigila sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni, coordinando i provvedimenti d'esecuzione dei Cantoni per quanto vi sia un interesse a un'esecuzione uniforme. A tal fine può prescrivere ai Cantoni provvedimenti intesi a uniformare l'esecuzione, ordinare loro di applicare determinati provvedimenti d'esecuzione in caso di rischi per la salute pubblica e obbligarli a informare la Confederazione sui provvedimenti d'esecuzione (cfr. art. 77 cpv. 3 lett. a, b e c LEp). In vista di un pericolo particolare per la salute pubblica, secondo l'articolo 8 capoverso 2 LEp, l'UFSP

¹ [https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Criteri di so-
spetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione.pdf](https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Criteri%20di%20spetto,%20di%20prelievo%20di%20campioni%20e%20di%20dichiarazione.pdf)

può inoltre ordinare ai Cantoni di prendere determinati provvedimenti. Quale autorità federale competente, l'UFSP può impartire apposite direttive.

III. Direttiva sulla dichiarazione di informazioni sui test mirati e ripetuti nei Cantoni

Per garantire un'esecuzione uniforme e, non da ultimo, nell'ottica di eventuali adeguamenti necessari della strategia di test o dell'ordinanza, per stabilire quanto i test mirati e ripetuti siano diffusi nei Cantoni nonché per valutarne l'effetto, l'UFSP impartisce la seguente direttiva.

1. I Cantoni hanno l'obbligo di dichiarare il numero di test effettuati ogni settimana. Concretamente comunicano all'UFSP i seguenti dati:
 - a. numero di persone testate in aziende e istituti (incl. quelli dell'amministrazione pubblica), ad eccezione delle aziende e degli istituti di cui alla lettera b, c e d;
 - b. numero di persone testate in ospedali;
 - c. numero di persone testate in case di riposo e di cura;
 - d. numero di persone testate in altri istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale;
 - e. numero di persone testate per tipo di test impiegato: test PCR aggregati o test rapidi;
 - f. numero di campioni aggregati negativi (ogni campione aggregato vale come uno);
 - g. numero di campioni aggregati positivi (ogni campione aggregato vale come uno);
 - h. numero di test rapidi positivi;
 - i. numero di diagnosi di conferma individuali positive² all'interno dei campioni aggregati positivi.
2. I Cantoni hanno l'obbligo di comunicare il numero di organizzazioni partecipanti nella rispettiva settimana. Concretamente comunicano all'UFSP i seguenti dati:
 - a. numero totale di aziende e istituti partecipanti (incl. quelli dell'amministrazione pubblica), ad eccezione delle aziende e degli istituti di cui alla lettera b, c e d;
 - b. numero totale di ospedali partecipanti;
 - c. numero totale di case di riposo e di cura;
 - d. numero totale di istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale.
3. I Cantoni hanno l'obbligo di comunicare all'UFSP, all'inizio e a ogni modifica, i seguenti dati:
 - a. persona di riferimento cantonale e suo sostituto, con numero di telefono e indirizzo e-mail, disponibile in caso di domande dell'UFSP;
 - b. soluzione informatica utilizzata per l'attuazione dei test ripetuti;
 - c. azienda responsabile della logistica dei test e dei campioni.
4. La dichiarazione di cui ai numeri 1–3 avviene sempre di mercoledì; se in via eccezionale la dichiarazione non è possibile, deve essere effettuata il giorno successivo. La dichiarazione deve essere indirizzata all'UFSP (COVID-Surveillance@bag.admin.ch), che mette a disposizione dei Cantoni un modello in cui inserire i dati.

I dati sono raccolti e analizzati a scopo di valutazione dei test mirati e ripetuti.


² Numero di persone risultate positive mediante PCR singolo all'interno del campione aggregato risultato positivo. Se non disponibile, contrassegnare con «NA». Cfr. anche: [https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/umsetzung-teststrategie.pdf.download.pdf/Attuazione della strategia di test SARS-CoV-2.pdf](https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/umsetzung-teststrategie.pdf.download.pdf/Attuazione%20della%20strategia%20di%20test%20SARS-CoV-2.pdf)

La presente direttiva entra in vigore il 1° aprile 2022.

Vogliate prendere atto delle disposizioni summenzionate e darvi attuazione.

Distinti saluti

La direttrice

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by 'Lévy'.

Anne Lévy